



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

IL DIRETTORE

N. 19

- VISTA la legge n.662 dd 23.12.1996, in particolare l'art.1, comma 58;
VISTO il D.D. n.13/97 del 07.07.1997 con il quale è stato emanato il Regolamento del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale tecnico-amministrativo della SISSA;
VISTO l'art.73 della legge n.133 del 06.08.2008;
VISTO l'art.21 del C.C.N.L. Comparto Università - quadriennio normativo 2006-2009;
VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione della SISSA nell'adunanza del 23.10.2012;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E C R E T A

- Art.1 Viene emanato il Regolamento del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale tecnico-amministrativo della SISSA, che costituisce parte integrante del presente Decreto.
- Art.2 Il Regolamento di cui all'art.1 sostituisce integralmente il Regolamento del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale tecnico-amministrativo della SISSA già emanato con D.D. n.13/97 del 07.07.1997.
- Art.3 Del presente Decreto verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito web della SISSA.

Trieste, 16 GEN 2013

IL DIRETTORE
prof. Guido Martinelli

gm

REGOLAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale e si applica a tutto il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendente presso la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, di seguito denominata SISSA o Scuola.

Il rapporto a part-time è subordinato alle esigenze organizzative e funzionali della Scuola, nonché alla valutazione discrezionale della Scuola stessa.

Art. 2 - Modalità di costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale

Il rapporto di lavoro a tempo parziale presso la SISSA può essere costituito relativamente a tutte le categorie comprese nel sistema di classificazione del personale non dirigente, sia nei rapporti a tempo indeterminato che a tempo determinato mediante:

- a) Trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta del dipendente interessato;
- b) Assunzione a part-time nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni.

La Scuola può assumere personale a tempo parziale o trasformare contratti da tempo pieno a tempo parziale nel limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva del personale tecnico-amministrativo gravante sui fondi della Scuola. La verifica della capienza del contingente ha carattere oggettivo e va compiuta in concreto con riferimento al momento in cui la trasformazione dovrebbe aver luogo in base alla domanda del dipendente.

Assunzioni a tempo parziale e loro eventuali trasformazioni in tempo pieno o part time con articolazione di orario superiore devono comunque rientrare nei limiti delle risorse destinate al trattamento economico relativo alla dotazione organica complessiva e nella disponibilità di punti organico.

Per il reclutamento del personale tecnico amministrativo a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.

Per quanto non diversamente stabilito, al rapporto a tempo parziale è applicabile la normativa che regola il rapporto a tempo pieno.

Art. 3 - Tipologie dei rapporti di lavoro a tempo parziale

La durata della prestazione lavorativa non può essere inferiore alla soglia minima prevista dalla legge (attualmente pari al 30% di quella a tempo pieno).

Potranno essere individuate diverse articolazioni dell'orario di lavoro in funzione delle esigenze organizzativo-funzionali della Scuola.

In ogni caso la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti in organico a tempo pieno trasformati in posti a tempo parziale.

Le articolazioni della prestazione di servizio a tempo parziale possono essere:

1. di tipo ORIZZONTALE: orario ridotto su tutte le giornate lavorative settimanali. Il dipendente a tempo parziale orizzontale, che, su richiesta del responsabile di struttura, acconsente a svolgere attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro (plus-orario), compenserà le ore eccedenti con ore libere o giorni di riposo compensativo corrispondenti al numero delle stesse, da fruire con modalità concordate con lo stesso responsabile. Le ore eccedenti non potranno superare il 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale su base annua;
2. di tipo VERTICALE: orario pieno su alcuni giorni della settimana o alcuni periodi del mese o dell'anno. Nel caso di tempo parziale verticale (o misto), oltre al plus-orario recuperabile di cui sopra, sono ammesse, ove eccezionalmente necessarie, prestazioni di lavoro straordinario, preventivamente concordate con il responsabile di struttura;
3. di tipo MISTO: combinazione delle due modalità precedenti.

L'articolazione della prestazione del tempo parziale verrà concordata e definita sulla base delle esigenze di servizio della struttura.

Art. 4 – Presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro

Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno, almeno 60 giorni prima della decorrenza prevista per la trasformazione da parte del personale che abbia superato il periodo di prova.

L'amministrazione comunicherà, con atto scritto motivato, le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda.

Nella domanda il dipendente dovrà sempre indicare:

- durata della prestazione lavorativa (percentuale di part-time);
- articolazione della prestazione (part-time verticale/orizzontale/misto);
- proposta di modulazione dell'orario di servizio previamente concordata con il responsabile di struttura;
- decorrenza e termine della trasformazione;
- motivazioni della richiesta con particolare riferimento a quelle che danno origine a priorità di accoglimento della domanda.

La domanda dovrà essere corredata del parere del responsabile di struttura sia riguardo al suo accoglimento che all'articolazione e modulazione dell'orario di lavoro.

Alla domanda potranno essere allegate inoltre eventuali dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 idonee a comprovare il possesso dei titoli di precedenza.

Al termine del contratto di lavoro a tempo parziale, il dipendente rientra a tempo pieno, fatto salva la concessione di ulteriori proroghe secondo i criteri previsti dal regolamento e dalla normativa vigente.

Art. 5 – Diritti e titoli di precedenza ai fini della trasformazione del rapporto

Hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro i lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa di terapie salvavita, accertata dalla competente Commissione medica.

Tali lavoratori hanno diritto al successivo ripristino del regime originario, a seguito di semplice richiesta (art. 12 bis del D.Lgs. 61 del 15/02/2000).

Costituiscono titolo di precedenza ai fini della trasformazione del rapporto nell'ordine:

- lavoratori il cui coniuge, figli, genitori siano affetti da patologie oncologiche;
- lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92, con riconoscimento di un'invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- lavoratori con figli conviventi di età non superiore a tredici anni;
- lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave;
- lavoratori famigliari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa.

La Scuola terrà conto anche dei seguenti ulteriori criteri di priorità:

- lavoratori il cui convivente sia affetto da patologie oncologiche;
- dipendenti portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;
- dipendenti in situazioni di disagio personale o familiare (es. cura di genitori anziani);
- dipendenti che abbiano superato i 60 anni di età;
- dipendenti che abbiano compiuto i 25 anni di effettivo servizio;
- dipendenti con particolari e motivate esigenze di studio e personali (conciliazione dei tempi di vita e lavoro).

Nei contratti individuali sarà inserita una clausola con cui viene stabilito che le parti, indipendentemente dalla durata prevista per il periodo di part-time concesso, si impegnano, trascorso almeno il 50%, e comunque non meno di sei mesi, della durata, ad incontrarsi se richiesto da una delle due parti, per rivalutare la situazione, in considerazione delle possibili evoluzioni delle esigenze di funzionamento dell'amministrazione, delle esigenze personali del lavoratore in part-time e di quelle degli altri lavoratori. Fermo restando il diritto dell'amministrazione di accogliere le domande di trasformazione del rapporto di lavoro compatibilmente e coerentemente con le proprie esigenze organizzative e funzionali, l'amministrazione favorirà la rotazione dei dipendenti che usufruiscono della trasformazione del proprio rapporto di lavoro, considerati i titoli di precedenza di cui sopra.

Art. 6 – Rifiuti

Salvo il caso di titolarità del diritto alla trasformazione di cui all'art. 5 primo capoverso, del presente regolamento, ove la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto part time comporti pregiudizio alla funzionalità della Scuola, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, la stessa amministrazione può negare la concessione del part-time, con provvedimento motivato da notificare entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

In caso di mancato accoglimento della domanda di part time, il dipendente – personalmente o tramite le RSU o altra organizzazione sindacale cui abbia conferito specifico mandato – può presentare osservazioni al Segretario Generale nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'Amministrazione della Scuola potrà prospettare al dipendente, qualora ritenesse di accogliere la domanda stessa ma con una diversa articolazione dell'orario, le modalità ritenute compatibili alle proprie esigenze organizzative e funzionali.

La mancata comunicazione in relazione all'accoglimento o al rifiuto della trasformazione del rapporto di lavoro da parte della Scuola non può essere intesa come silenzio-assenso.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti, l'interessato si può rivolgere, entro 15 giorni, alla Consulta del personale tecnico amministrativo.

Art. 7 – Altre prestazioni lavorative

Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella tempo pieno può svolgere anche un'altra attività lavorativa subordinata, purché questa non intercorra con altra amministrazione pubblica - o autonoma, anche mediante iscrizione ad albi professionali.

La Scuola, ferma restando la valutazione in concreto di ogni singolo caso, può negare la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente, ovvero possa nuocere agli interessi o all'immagine della Scuola stessa.

L'impegno a non svolgere attività che possano concretamente configgere con quelle istituzionali della Scuola dovrà essere formalizzato nel provvedimento di concessione del part-time. Il lavoratore già in regime di orario ridotto è tenuto a comunicare formalmente, con lettera protocollata, alla Scuola, almeno trenta giorni prima, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Nel caso in cui la Scuola non si pronunci nei successivi 30 giorni il dipendente è autorizzato ad intraprendere l'attività indicata.

Al dipendente è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo al di fuori dei casi precedentemente normati e salve le incompatibilità poste da disposizioni di legge o da altra forma normativa.

La violazione del predetto divieto ovvero le comunicazioni risultate non veritiere in seguito ad accertamenti effettuati dall'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso da parte del datore di lavoro sempreché le prestazioni di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego non siano rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.

Le procedure per l'accertamento della causa di recesso deve svolgersi in contraddittorio tra le parti. L'Amministrazione può disporre accertamenti e verifiche per controllare l'osservanza delle predette disposizioni.

Art. 8 – Criteri di priorità per la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti assunti a tempo parziale

Il dipendente assunto a tempo parziale può richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o a part time con articolazione di orario superiore.

La Scuola, con provvedimento formale, può concedere, o anche proporre per esigenze organizzative, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o a part time con articolazione di orario superiore, compatibilmente con i vincoli di bilancio, la

programmazione triennale di fabbisogno di personale e la normativa in materia di assunzioni e di punti organico.

In caso vi sia carenza di posti disponibili rispetto alle domande presentate, sono da considerare come preferenziali per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a. sopraggiunti gravissimi motivi (es. rilevanti ed improvvise difficoltà finanziarie legate ad un imprevisto);
- b. accertato livello di professionalità del dipendente;
- c. assenza di provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero scritto;
- d. condizioni familiari e/o di reddito del nucleo familiare disagiate;
- e. maggior periodo di servizio svolto a tempo parziale.

Art. 9 – Possibili modifiche conseguenti alla costituzione del rapporto

La Scuola, nell'esercizio dei propri poteri privatistici di organizzazione, può disporre con provvedimento motivato, contestualmente o successivamente alla concessione dell'orario part time, alla revoca dell'incarico di responsabilità nei confronti del dipendente interessato alla conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, tenendo conto:

- del grado di responsabilità e compiti cui è adibito il dipendente;
- delle esigenze di funzionalità dei servizi e di presidio del regolare funzionamento dell'attività;
- della presenza nella medesima struttura di altro personale con rapporto di lavoro part-time;
- della tipologia e articolazione del tempo parziale.

Al momento dell'accoglimento dell'istanza, sarà contestualmente data informazione al dipendente dell'eventuale modifica d'ufficio.

Art. 10 - Rientro anticipato a tempo pieno

Il personale già in servizio a tempo pieno, che ha ottenuto la concessione del part time, può richiedere il rientro anticipato a tempo pieno in qualsiasi momento ove siano trascorsi almeno il 50% e comunque non prima di 6 mesi dalla decorrenza dell'ultima trasformazione del regime. La domanda deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data richiesta per la riconversione del rapporto onde consentire alla Scuola un'adeguata verifica e revisione dei propri fabbisogni di personale e finanziari.

La riconversione del rapporto, che decorre dal primo del mese, può intervenire anche ad iniziativa dell'Amministrazione per far fronte a specifiche esigenze di servizio, previa accettazione del dipendente.

ART. 11 – Trattamento economico e normativo

Il trattamento economico del personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale e verticale è proporzionato alla prestazione lavorativa, ad eccezione dell'indennità di responsabilità e della retribuzione di posizione. Il trattamento previdenziale di

fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 9 del D.L.vo 61/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il numero dei giorni di ferie e di festività soppresse sono pari a quello dei lavoratori a tempo pieno in caso di part time orizzontale e proporzionati alle giornate di lavoro prestate nell'anno in caso di part-time verticale.

La durata dei permessi da non recuperare è proporzionale alla prestazione lavorativa.

Art. 12 – Norme in materia di ferie al momento della trasformazione del rapporto di lavoro

Al momento della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, o viceversa, il dipendente dovrà aver fruito di eventuali residui di ferie maturate.